

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
---	---	-----------------------------

INDICE

1. FINALITA'	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	2
4. DEFINIZIONE ED ACRONIMI.....	3
5. CONTENUTO.....	4
5.1 SOGGETTI COINVOLTI	4
5.2 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	4
5.3 IL DIRETTORE BILANCI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' E RENDICONTAZIONE	5
5.4 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE.....	5
5.5 LE OPERAZIONI SOSPETTE	5
5.6 CRITERI DI VALUTAZIONE INTERNA	6
5.7 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
5.8 ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE.....	8
5.9 LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALL'UIF	9
5.10 RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE	9
5.11 FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	11
5.12 MODALITA' OPERATIVE.....	11
5.13 FORMAZIONE.....	12
5.13 APPROVAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO.....	12
6. ALLEGATO.....	12

Rev	Descrizione delle modifiche	Gruppo di lavoro	Approvazione	Data di emissione
00	Prima Edizione	Dr. Francesco Giglio, Cristiana Mariga	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dr. Francesco Giglio	05/12/2022

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

1. FINALITÀ

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici. L'Azienda adotta il presente regolamento per promuovere la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'*iter* di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori con le seguenti finalità:

- Favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che, per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- Definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio, supportando le competenti Autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento è rivolto alle Strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche. In particolare è rivolta alle strutture competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a. Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'identificazione di ulteriori procedimenti o procedure avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art.10, co. 2 D.Lgs n.231/2007.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; (GU Serie Generale n.265 del 13-11-2012)
- Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, Provvedimento UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette del 4 maggio 2011
- Ministero dell'Interno, Decreto 25 settembre 2015, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione; (GU Serie Generale n.233 del 07-10-2015);
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28);

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

- Provvedimento UIF della Banca d'Italia in data 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92 recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”.
- Deliberazione del Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo, n.1136 del 27/05/2020 avente ad oggetto: “Nomina del Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio”.

4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Finanziamento al terrorismo: s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Gestore: Referente delle segnalazioni di operazioni sospette, delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla UIF ed a garantire i compiti di cui alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo.

Operazione sospetta: in base alle indicazioni contenute nell'art. 35 D.Lgs. n. 231/2007, una operazione è sospetta quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti durante l'istruttoria. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista dall'art.49 del D. Lgs n.231/2007 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La definizione di riciclaggio è stata ampliata con l'introduzione del reato di “auto-riciclaggio” e la reintroduzione del falso in bilancio; pertanto può arrivare a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale. “fondi neri”, ipotesi di corruzione e di falso in bilancio. Si definisce finanziamento al terrorismo (art. 2 c. 6 del D.Lgs 231/2007 così modificato dal D.Lgs 90/2017) *“qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”*.

Responsabile della segnalazione: Direttore/Responsabile della Struttura aziendale di volta in volta interessata dall'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo in relazione alle funzioni svolte.

Riciclaggio: l'art. 2, co.4 del D.Lgs. n. 231/2007 definisce “riciclaggio” le seguenti attività illecite, se commesse intenzionalmente:

- a. La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- b. L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

La definizione di riciclaggio è stata ampliata con l'introduzione del reato di "auto-riciclaggio" e la reintroduzione del falso in bilancio; pertanto può arrivare a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale. "fondi neri", ipotesi di corruzione e di falso in bilancio.

ASST: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo;

RPCT: Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza;

UIF: Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (organismo nazionale appartenente alla Banca d'Italia);

DM: Decreto Ministeriale

DIA: Direzione Investigativa Antimafia;

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite;

OFAC: Office of foreign Assets Control (Ufficio di Controllo dei beni stranieri Agenzia Governativa)

MEF: Ministero dell'Economia e delle Finanze

5. CONTENUTO

5.1 SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati i seguenti livelli di responsabilità interni all'Azienda:

1. I Direttori/Responsabili delle Strutture Complesse Bilanci Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione, Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica, Sistemi Informativi, e Farmacia;
2. Il Gestore delle segnalazioni in presenza di sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
3. I soggetti obbligati alla segnalazione.

Il Direttore/Responsabile della struttura a cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione è responsabile dell'attuazione della presente procedura per le attività di afferenza, e in particolare, è responsabile:

- dell'adeguata verifica della controparte;
- dell'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di afferenza;
- della segnalazione al Gestore delle segnalazioni delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui si venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite;
- degli adempimenti informativi/formativi.

5.2 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Con deliberazione n. 1136 del 27 maggio 2020 è stato individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della ASST quale Gestore delle segnalazioni, ovvero soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le segnalazioni alla UIF.

I compiti del Gestore sono:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili delle segnalazioni individuati come previsto dall'art. 5 punto 1;

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, previo confronto con il Responsabile della segnalazione e, col supporto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, trasmetterle o meno alla UIF;
- Aderire al sistema di segnalazione delle operazioni sospette sul portale Infostat-UIF;
- Relazionare alla Direzione Aziendale ed al Collegio dei Sindaci circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili.

5.3 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE

Il Direttore Bilanci Programmazione finanziaria e Contabilità e Rendicontazione, gestendo nel complesso le attività/flussi economico-finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di propria competenza, sia svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie funzioni e strutture aziendali. Il Direttore Bilanci Programmazione finanziari e Contabilità e Rendicontazione, nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, deve informare il Direttore/Responsabile della funzione aziendale interessata ed il Gestore.

Oltre al Direttore Bilanci Programmazione finanziaria e Contabilità e Rendicontazione possono essere individuati, per le funzioni affidate e per i compiti svolti a livello aziendale, altri collaboratori ai fini dell'informativa al Gestore, con le medesime competenze già precisate.

5.4 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALEZIONE

Sono tenuti alla segnalazione tutti i dipendenti dalla ASST che, in ragione del loro ufficio, acquisiscono informazioni che devono essere segnalate. In particolare l'obbligo di segnalazione si riferisce ai dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento e con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

L'ASST adotta procedure interne e meccanismi di controllo che consentono di individuare eventuali transazioni che, per la presenza di caratteristiche particolari, possano generare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle indicazioni del Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero delle Finanze.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione riferiscono ai propri Direttori/Responsabili e si astengono dal compiere l'operazione a contenuto economico finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che l'astensione non sia possibile, tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

5.5 LE OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo di inoltrare le segnalazioni concerne ogni operazione sospetta, a prescindere dal relativo importo, anche se rifiutate, non concluse o tentate.

Sono escluse dalla segnalazione esclusivamente le mere violazioni delle norme dell'uso del contante e dei titoli al portatore, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Al fine di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive sono individuati dal DM 25 settembre 2015 gli indicatori di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva. In particolare da un lato gli operatori devono valutare anche tutti gli ulteriori comportamenti sintomatici di profili di sospetto, e dall'altro lato la mera ricorrenza di operazioni descritte negli indicatori non è sufficiente per la segnalazione, per la quale occorre sempre effettuare una valutazione specifica.

In assenza di un richiamo diretto negli indicatori, devono comunque essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione complessiva dell'operazione i seguenti criteri:

- Incoerenza con l'attività o profili economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;
- Assenza di giustificazione economica;

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

- Inusualità;
- Illogicità;
- Elevata complessità;
- Significativo ammontare.

Considerando ambiti particolarmente a rischio gli appalti ed i contributi economici, a titolo semplificativo deve essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti che rivestono la caratteristica di essere più diffusi:

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato), ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche a livello nazionale o locale; intrattiene rapporti finanziari con fondazioni, associazioni *no profit* riconducibili a persone sottoposte a procedimento penali o a misure di prevenzione; è caratterizzato da ripetute modifiche dell'assetto proprietario o manageriale; mostra di avere scarsa conoscenza della natura dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione economica, ovvero è accompagnato da soggetti che si mostrano interessati, generando il sospetto di agire per conto terzi;
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo e frazionato;
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che presentano tempi ristretti di presentazione delle offerte;
- Ripetute aggiudicazioni ad un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura di evidenza pubblica precedentemente revocata;
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge;
- Richiesta di regolare i pagamenti con strumenti incoerenti con la prassi, su rapporti bancari sempre diversi, con estinzione dell'obbligazione da un terzo estraneo al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi o collegamenti.

Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente appositi indicatori di anomalia, riportati in allegato al presente regolamento, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione, da intendersi comunque come esemplificativi e non esaustivi in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio.

5.6 CRITERI DI VALUTAZIONE INTERNA

La segnalazione deve scaturire da una valutazione degli elementi a disposizione dell'ASST, ed è collegata all'esistenza di un sospetto; non è necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

In ogni caso saranno valutati i seguenti aspetti:

1. Esito dell'adeguata verifica sul fornitore o sul cliente e sul titolare effettivo;
2. Esito dei controlli su banche dati, antecedente alla instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo, il coinvolgimento in altre attività criminose, l'essere considerate persone politicamente esposte;
3. Valutazione della coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dal Cliente;
4. Informazioni da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es. *internet*, articoli di giornale);
5. Esito del monitoraggio nel corso del rapporto (ad es. monitoraggio pagamenti, ecc.).
6. Le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

7. Le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
8. Le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

5.7 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Ciascun addetto, individuato dal Direttore/Responsabile della segnalazione della struttura e comunicato al Gestore, ha il compito di eseguire un'analisi del grado di anomalia di un'operazione presumibilmente sospetta, valutandone la coerenza e la compatibilità con tutte le informazioni in suo possesso.

La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile, ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

A seguito delle analisi effettuate deve conservare agli atti la prova documentale mediante la compilazione dell'apposito modulo interno di segnalazione rilevando la non necessità di procedere (allegato 2 "*Segnalazione operazione sospetta (antiriciclaggio e terrorismo)*").

Eventuali incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla normale operatività (valutata sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali) richiedono una comunicazione da parte dell'addetto al Direttore/Responsabile della segnalazione della struttura e al Gestore, affinché siano intraprese le opportune iniziative sull'operazione in oggetto.

Qualora fossero riscontrate operazioni con caratteristiche considerate potenzialmente anomale, l'addetto deve provvedere ad effettuare un'analisi dell'operazione per, eventualmente, far disporre dal Direttore/Responsabile della struttura la sospensione della stessa ed esaminare la situazione complessiva già in essere.

Anche nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere/sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile della segnalazione, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori\uffici, inoltra segnalazione al Gestore secondo le modalità descritte.

La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere onnicomprensivo, incluso il corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Contemporaneamente, il segnalante provvede a formalizzare l'analisi relazionando sul modulo interno di segnalazione di operazione sospetta (allegato 2) che deve essere inoltrato al Direttore/Responsabile della Struttura, il quale potrà richiedere ad altre strutture aziendali tutte le informazioni ritenute utili e valutare le eventuali fonti non ufficiali (*internet*, giornali, ecc.), ed al Gestore delle segnalazioni con la descrizione del tipo di operazione, i soggetti coinvolti ed i motivi che hanno indotto il sospetto.

Il Gestore, ricevuta la relazione, la esamina tenendo conto delle valutazioni del Direttore/Responsabile della segnalazione della struttura e, se ritiene fondato il sospetto, effettua la segnalazione sulla procedura dell'UIF. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni.

L'*iter* valutativo deve essere ricostruibile su base documentale, per cui la segnalazione va accompagnata da una sintetica documentazione (documenti di identità, visure camerali, statuti, elenco soci, ecc.), idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri contabili a supporto.

La documentazione così predisposta deve essere inviata, unitamente all'allegato 2, al Gestore Antiriciclaggio a mano ed in plico chiuso. Ovvero la segnalazione (anche redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal Direttore/Responsabile) e gli eventuali allegati possono essere inviati al Gestore anche tramite l'indirizzo di posta elettronica.

Una copia di tutta la documentazione rimane, sempre in modo riservato, agli atti del Gestore a preconstituire prova documentale.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dall'addetto e/o Direttore/Responsabile della segnalazione della Struttura e/o dal Gestore, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

In occasione delle verifiche può pertanto essere sempre richiesto il supporto tecnico del Direttore Bilanci Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione.

Il Direttore/Responsabile deve predisporre la relazione di segnalazione ed inviarla al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo.

Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente Regolamento, relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.

Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Direttore/Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'ASST si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Direttore/Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l'opportunità di preavvisare l'UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate all'UIF.

5.8 ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Il Direttore/Responsabile della segnalazione, quando si trovi a dover concludere, a vario titolo, un accordo per l'ASST, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte quando:

1. Vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
2. Vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Direttore/Responsabile della segnalazione può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'ASST, il Direttore/Responsabile della segnalazione si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore/Responsabile della segnalazione, previa informazione alla stessa delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino al pervenimento delle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Direttore/Responsabile della segnalazione della struttura deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Direttore/Responsabile della segnalazione della struttura non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un Ufficio della pubblica amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

5.9 LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALL'UIF

Il Gestore analizza le operazioni anomale inoltrategli. Dopo un'accurata verifica delle segnalazioni pervenutegli, utilizzando le informazioni raccolte, decide sull'eventuale inoltro delle segnalazioni all'UIF di Banca d'Italia.

In caso di decisione negativa, il Gestore evidenzia le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;

In caso di decisione positiva, il Gestore provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta all'UIF, a mezzo della postazione Infostat, senza indicazione dei nominativi dei segnalanti, avvisando tempestivamente il Direttore Amministrativo per le valutazioni in merito ai provvedimenti di sospensione dell'operazione economica e di eventuali comunicazioni all'autorità giudiziaria.

Il Direttore Amministrativo attiva i provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Nel caso di invio della segnalazione all'UIF, copia della segnalazione è conservata negli archivi del gestore.

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- Dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- Elementi informativi in forma strutturata sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- Elementi descrittivi in forma libera sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- Eventuali documenti allegati.

Ai sensi dell'art. 6 co.4 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'ASST di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette l'ASST si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia.

Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, l'addetto informerà tempestivamente il Gestore. Il Gestore, anche in qualità di Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, valuterà l'opportunità di preavvisare l'UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate, o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dovranno essere obbligatoriamente segnalate all'UIF.

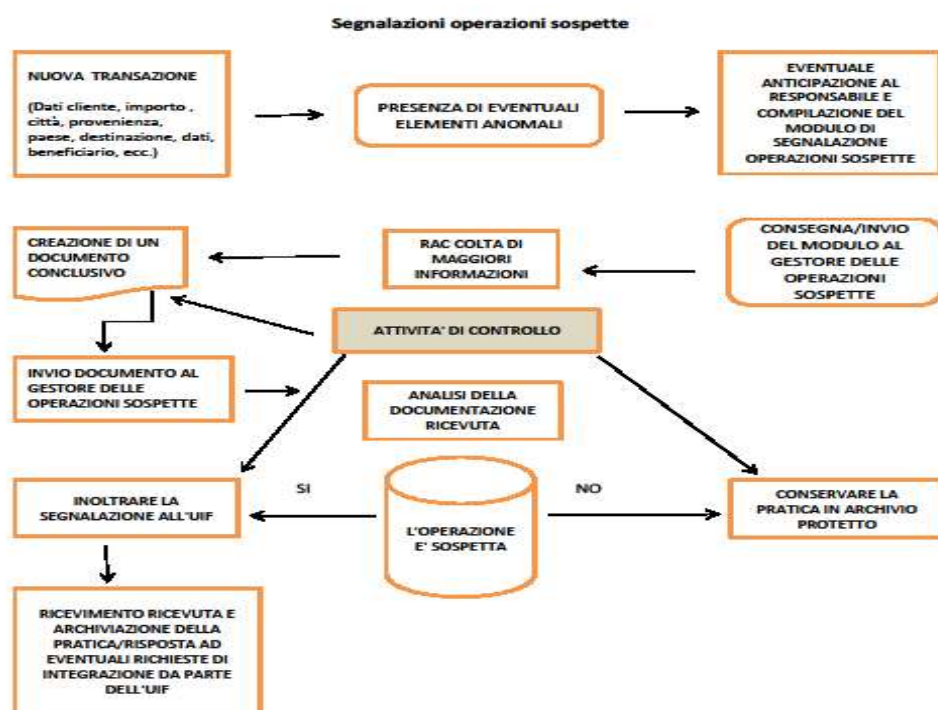
5.10 RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'ASST. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

Diagramma flusso



Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

5.11 FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Mediante il finanziamento del terrorismo, risorse di origine lecita o illecita sono destinate ad attività illegali altamente destabilizzanti per la società e per l'economia. A seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli organismi internazionali e nazionali competenti hanno adottato iniziative volte a contrastare adeguatamente il terrorismo, non solo sul piano operativo ma anche su quello finanziario.

Analoga attenzione dovrà essere prestata per le operazioni effettuate con Paesi caratterizzati da basso grado di regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale contenuta, Paesi soggetti ad embarghi internazionali, individuati da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (tali embarghi devono essere adottati e rispettati da tutti gli Stati membri dell'ONU) o soggetti ad embargo dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (lista OFAC).

Qualora il titolare effettivo cui è riferita l'operazione risieda nei sopra citati Paesi, dovranno essere eseguite le opportune annotazioni sulla documentazione prodotta (allegando, eventualmente, per le operazioni commerciali copia dei documenti comprovanti il motivo del trasferimento). Ciò al fine di consentire, in caso di successiva visita ispettiva da parte di organi di controllo, una migliore comprensione delle motivazioni sottostanti a tali operazioni.

La frequente operatività da o verso i Paesi con regime fiscale privilegiato dovrà essere tenuta in considerazione sia nella valutazione del rischio di riciclaggio sia nella valutazione ai fini della individuazione di eventuali operazioni sospette.

Per quanto riguarda l'Italia, il MEF emana periodicamente la lista degli Stati Extracomunitari che sono considerati (tempo per tempo) come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Al fine di applicare gli obblighi di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone collegate al terrorismo internazionale, occorre consultare le liste comunitarie dei soggetti da sottoporre a misure di congelamento. Le Federazioni comunitarie del settore del credito, in accordo con la Commissione Europea, hanno predisposto un "database" contenente la lista consolidata dei destinatari delle misure restrittive adottate a livello comunitario. La lista, costantemente aggiornata, e le altre misure restrittive sono consultabili accedendo al sito ufficiale dell'Unione Europea: <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions>

Inoltre, altre autorità hanno emanato specifiche liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, quali:

- <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists>;
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267>.

5.12 MODALITÀ OPERATIVE

Il controllo delle liste va effettuato per ogni nuovo contratto (e gli eventuali titolari effettivi) al momento dell'inizio del rapporto.

Qualora si riscontri che uno o più nominativi sono contenuti nelle liste, non si deve dar seguito al rapporto (se nuovo) o lo si sospende (se già in essere) e si interessa entro le 48 ore successive il Gestore delle segnalazioni, che provvederà alla segnalazione dell'operazione sospetta all'UIF.

Le informazioni in merito alle Persone Politicamente Esposte e sul titolare effettivo dovranno essere oggetto di controllo sulla base delle autocertificazioni rilasciate.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

5.13 MONITORAGGIO E FORMAZIONE

Il Gestore , nell’ambito dell’attività di formazione annuale pianificata, al fine di diffondere la conoscenza tra i dipendenti ed i collaboratori della normativa vigente in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza propone proposte formative con carattere di continuità e sistematicità sulle disposizioni antiriciclaggio, la loro evoluzione, ed in i relativi riflessi sull’operatività, anche sotto forma di “feedback” sull’esito delle segnalazioni. ritenute opportune e necessarie al fine di poter svolgere al meglio i compiti assegnati.

5.14 APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'ASST, al fine di diffondere tra i dipendenti ed i collaboratori la conoscenza dei presupposti delle segnalazioni e dell'*iter* relativo e può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi su proposta del Gestore.

Per quanto non espressamente citato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

6. ALLEGATO

ALL. 1

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

ALLEGATO

Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia (estratto da decreto del Ministero dell'interno 25 settembre 2015)

a. Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni no profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
5. Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

b. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

1. Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
2. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
3. Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

c. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti

1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale - dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.
3. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
4. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
5. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
6. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
7. Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
8. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
9. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
10. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
11. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
12. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RPCT Ed00
--	---	-----------------------------

13. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
14. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
15. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
16. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico realizzativa e finanziaria. -
17. Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.